

**Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per
i dipendenti delle imprese edili ed affini del 1° luglio 2014**

Il 3 settembre 2015, presso la sede del Collegio Costruttori ANCE Alessandria

tra

Il Collegio Costruttori ANCE Alessandria rappresentato dal Presidente Ing. Roberto Mutti, con l'assistenza del Direttore Dott. Luigi Tosi, del Dott. Marco Massone e del Dott. Cristiano Zanardi;

L'Associazione Libera Artigiani - Confartigianato - rappresentata dal Presidente Adelio Ferrari e con l'assistenza del Direttore Dott. Piero Gulminetti;

L'Unione Provinciale Artigiani - C.N.A. - rappresentata dal Presidente Giorgio Bragato e con l'assistenza del Direttore Leo Ferrari;

e, in ordine alfabetico,

La Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig.ra Tiziana Del Bello, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Paolo Tolu, Fabrizio Topa e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Alfarano Quintino, Borgese Giovanni, Brindisi Francesco, Paderi Marc, Picchio Romano, Romano Francesco, Scolari Franco, Sottile Antonio, Zaio Roberto;

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - Sindacato Provinciale di Alessandria, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pier Luigi Lupo, dal Segretario Generale aggiunto Sig. Luigi Tona, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Enrico Lucchetta, Antonio Simonetti, Anna Anfossi e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Franco Antonio Parisi, Carmelo Amato, Pierluigi Navone, Libero Pica, Piero Sacchi, Giuseppe Scarmato, Antonio Sciammarella, Raffaele Tulipano;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - rappresentate dal Segretario Generale Sig. Massimo Cogliandro, dai componenti della Segreteria Provinciale Sigg. Rocco Politi, Salvatore Campanile, Salvatore Stranieri, Mohamed El Bakkali e dai componenti della delegazione trattante Sigg. Florinel Gaciu, Maurizio Bailo, Fabio Biziato, Giancarlo Sguotti, Valter Antico, Michele Di Donato, Alessandro Balbo, Salvatore Marras, Andrea Repetto, Luigi Adinolfi, Vincenzo Lasalvia;

Premesso che

- le OO.SS territoriali dei lavoratori hanno fatto pervenire - nei termini contrattuali - alle Organizzazioni datoriali la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Alessandria;
- la suddetta piattaforma, durante i numerosi incontri che si sono susseguiti, è stata oggetto di approfondito e costruttivo confronto tra le Parti;

è intenzione delle parti salvaguardare i servizi alle imprese e le prestazioni dei lavoratori erogati dalla Cassa edile, pur in un contesto di razionalizzazioni e contenimento dei costi;

- occorre altresì rendere più competitive le imprese del territorio nonché incentivare la retribuzione di secondo livello dei lavoratori;

Visto

il contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 2014 ed in particolare gli artt. 12, 38 e 46 del contratto medesimo;

si sottoscrive il presente accordo collettivo provinciale di lavoro integrativo, per la ricognizione, per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 1° luglio 2014 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che anche il presente accordo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° luglio 2014 ha come presupposti essenziali e costitutivi il rispetto formale e sostanziale di quanto indicato nella "premessa" al citato contratto collettivo nazionale di lavoro, nel senso che entrambe le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo ed il CCNL di cui esso è parte integrante, per tutto il periodo di relativa validità.

Tutto quanto premesso si conviene e si sottoscrive quanto segue:

1. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (ALL. 1).
2. MENSA (ALL. 2).
3. TRASFERTA OPERAI (ALL. 3).
4. ASSISTENZE EXTRA CONTRATTUALI GESTITE DALLA CASSA EDILE DI ALESSANDRIA (ALL. 4).
5. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE (ALL. 5).
6. CONTRIBUZIONE FNAPE (ALL. 6).
7. VALIDITA', DECORRENZA E DURATA (ALL. 7).
8. Le parti, in linea con le intese già definite ed al fine della predisposizione del piano industriale degli enti paritetici territoriali, definiranno gli opportuni interventi attuativi nel pieno rispetto delle direttive nazionali in materia;
9. Le parti procederanno alla stesura di un testo unitario dell'accordo collettivo provinciale aggiornato con le modifiche e/o integrazioni definite dal presente accordo, dagli accordi territoriali vigenti e in armonia con le conseguenti determinazioni assunte;
10. Nelle more dell'emanazione del provvedimento che definisca, per l'anno 2015, la misura dell'agevolazione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del DPCM 22 gennaio 2013 e della Circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013, le Parti dichiarano che il presente accordo è conforme alle disposizioni

del succitato D.P.C.M. 22 gennaio 2013 con particolare riferimento alla nozione di "retribuzione di produttività".

Letto, confermato, sottoscritto

COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA

FEDERALUIL

ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI
CONFARTIGIANATO

FILCA/CISL

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI
C.N.A.

FILLEA/CGIL

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (ALL. 1)

In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Alessandria viene confermato l'Elemento Variabile della Retribuzione - E.V.R. con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e validità fino al 30 settembre 2018, nella misura del 4%, da calcolarsi sui minimi in vigore alla data del 1° luglio 2014.

L'E.V.R., in quanto premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

Indicatore	Incidenza ponderale
1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile	25%
3. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile	25%
4. Ore di CIG per mancanza di lavoro ovvero il dato reso disponibile dalla Cassa Edile	25%

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini. In particolare, ai fini delle verifiche annuali, verrà effettuata la comparazione dei quattro parametri con le seguenti modalità temporali:

anno 2015: media triennio 2014/2013/2012 con media triennio 2013/2012/2011

anno 2016: media triennio 2015/2014/2013 con media triennio 2014/2013/2012

anno 2017: media triennio 2016/2015/2014 con media triennio 2015/2014/2013

anno 2018: media triennio 2017/2016/2015 con media triennio 2016/2015/2014

L'erogazione dell'E.V.R. a livello provinciale dovrà essere effettuata previa verifica annuale dell'andamento degli indicatori, che le parti sociali territoriali si riservano di effettuare - fatta eccezione per l'anno 2015 - entro il mese di marzo di ciascun anno ed in presenza delle condizioni previste dall'allegato 4 al Verbale di accordo nazionale del 1° luglio 2014.

In caso di riconoscimento dell'E.V.R. a livello provinciale, ogni impresa iscritta in Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali, con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l'impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell'EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL, dovrà adottare la seguente procedura:

- inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, utilizzando lo schema riportato di seguito, attestando il non raggiungimento di un parametro;

- l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Per le imprese aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo, il confronto potrà essere effettuato con l'assistenza di un funzionario da esse incaricato.

L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata dall'Associazione datoriale di riferimento.

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata accertata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle OO.SS.

Il mancato invio dell'autodichiarazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto comporta l'obbligo per l'impresa di corrispondere l'EVR nella misura stabilita a livello territoriale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato.

Resta fermo quanto previsto in proposito dall'art. 38 del vigente CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di sgravi contributivi e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials in various styles, including 'De Bello', 'ok', 'Th', 'R', 'al', etc.]

FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UN PARAMETRO AZIENDALE

Carta intestata impresa

Luogo e data

Spett.le
CASSA EDILE DI ALESSANDRIA
Fax n.

Spett.le
RSU/RSA

Spett.le
COLLEGIO COSTRUTTORI
ANCE ALESSANDRIA
Fax n.

o in alternativa

Spett.le
CONFARTIGIANATO
Fax n.

Spett.le
CNA
Fax n.

**Oggetto: Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Autodichiarazione di non raggiungimento di uno dei parametri aziendali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'Allegato 1 all'Accordo 2015 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 15 febbraio 2012, la scrivente Impresa dichiara il non raggiungimento del seguente parametro nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno... (triennio rapportato al triennio)

- ☐ ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- ☐ volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che per l'anno procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente CCNL nonché dall'Allegato 1 all'Accordo 2015 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 15 febbraio 2012, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti saluti

Timbro e firma del legale rappresentante

MENSA (ALL. 2)

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 l'indennità oraria sostitutiva di mensa è incrementata da euro 0,30 ad euro **0,35**.

[The following section contains numerous handwritten signatures and initials in various styles, including cursive and stylized abbreviations.]

TRASFERTA OPERAI (ALL. 3)

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 sono apportate le seguenti modifiche alla vigente normativa provinciale in materia di trasferta:

1. la diaria di trasferta da riconoscere all'operaio comandato a prestare la propria opera in luogo diverso da quello per il quale è stato assunto, fermo restando i vigenti criteri di calcolo, è incrementata da euro 0,15 ad euro **0,17** al chilometro;
2. la maggiorazione dell'importo della diaria giornaliera, prevista in particolari situazioni operative in sostituzione del pasto, è incrementata da euro 9,00 ad euro **10,00**. Il riconoscimento della predetta maggiorazione comporta la non erogazione ad ogni effetto contrattuale dell'indennità oraria sostitutiva di mensa, fatte salve condizioni più favorevoli applicate dalle aziende.

ASSISTENZE EXTRACONTRATTUALI GESTITE DALLA CASSA EDILE DI ALESSANDRIA (ALL. 4)

a) Prestazioni sanitarie

Nell'intento di migliorare l'attuale livello delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori e contenere i costi di gestione, attraverso opportune economie di scala, la Cassa Edile stipulerà specifica polizza assicurativa in favore dei lavoratori iscritti.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 il massimale annuo complessivo, in favore dei lavoratori, previsto per il rimborso delle spese sostenute per protesi odontoiatriche, ortopediche, acustiche e oculistiche viene incrementato da euro 750,00 ad € **1.080,00** per ogni iscritto mentre, la quota a carico del lavoratore si riduce dal 50% al **40%** della spesa sostenuta.

Il limite annuo assicurato per le spese sostenute per occhiali, lenti correttive di occhiali o a contatto è incrementato da euro 150,00 ad euro **240,00**, da intendersi come sottolimito di cui al predetto massimale di € 1.080,00. Anche in questo caso, la quota a carico dei lavoratori si riduce dal 50% al 40%.

Restano invariate le vigenti condizioni per la maturazione del diritto alle prestazioni.

Le parti si incontreranno al fine di valutare la compatibilità delle prestazioni sanitarie con quelle previste a livello nazionale ed alimentate con una contribuzione dello 0,25% a carico della Cassa Edile.

b) Prestazioni non sanitarie

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015 gli assegni di studio per la scuola media inferiore sono incrementati da euro 200,00 ad euro **250,00**; quelli per scuola media superiore da euro 300,00 ad euro **350,00**; quelli per l'università da euro 820,00 a euro **850,00**.

Gli assegni di studio saranno riconosciuti unicamente agli studenti regolarmente frequentanti scuole in Italia, in possesso di opportuna attestazione scolastica di promozione.

Sono confermati, nei livelli attualmente vigenti, i sussidi per le borse di studio e gli assegni funerari.

c) Contributo formazione

Il tema della formazione riveste, da sempre, in tutti i settori produttivi – in particolar modo nell'edilizia – una funzione prioritaria in quanto migliora la qualità del lavoro e favorisce un adeguato sviluppo dei lavoratori.

Per tali motivazioni, le parti intendono rendere strutturali le prestazioni, già in atto sul territorio, consistenti nell'erogazione di un contributo per il cofinanziamento – eventualmente previsto nei bandi pubblici – del costo della formazione dei lavoratori dipendenti.

Il rimborso/contributo è riconosciuto dalla Cassa Edile direttamente agli interessati con addebito sulla contribuzione versata all'Ente unico per la formazione e la sicurezza.

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente la sostenibilità economica o finanziaria della prestazione.

[Signature]

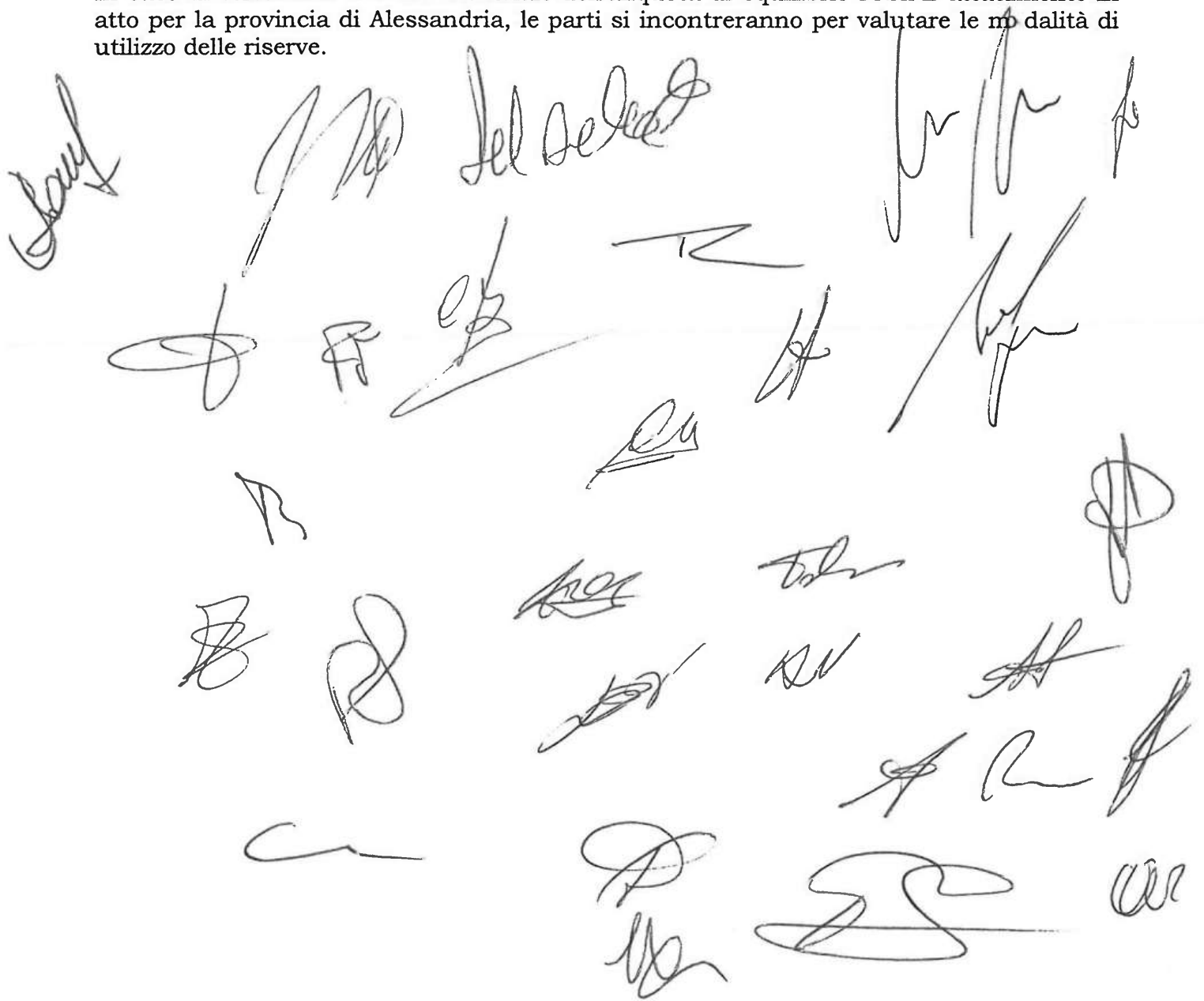
A collection of various handwritten signatures and initials in black ink on a white background. The signatures are diverse in style, including cursive, stylized, and blocky forms. Some are clearly legible, while others are more abstract or scribbled. The signatures are scattered across the page, with some appearing in groups and others in isolation. The ink is black and the background is white.

- [illegible]

CONTRIBUZIONE FNAPE (ALL. 6)

In considerazione della peculiarità del Sistema Edile della Provincia di Alessandria e dell'unicità del contratto integrativo provinciale applicato, l'aliquota di finanziamento del Fondo Nazionale APE, definita con decorrenza dal 1° ottobre 2015, nella misura del 3,50% - in luogo della percentuale del 3,80% fissata dal CCNL di categoria -, è applicata indistintamente a tutti i datori di lavoro del settore edile iscritti in Cassa Edile di Alessandria. Quest'ultima, provvederà al versamento al FNAPE nella misura prevista del 3,80% attingendo, per la differenza rispetto al 3,50% versato dai datori di lavoro iscritti, alla riserva APE disponibile a bilancio.

In caso di variazione a livello nazionale dell'aliquota di equilibrio FNAPE attualmente in atto per la provincia di Alessandria, le parti si incontreranno per valutare le modalità di utilizzo delle riserve.



VALIDITA', DECORRENZA E DURATA (ALL. 7)

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il contratto provinciale entrerà in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Alessandria, il 1° ottobre 2015 ed avrà validità fino al 30 settembre 2018.

Qualora non sia disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, fatte salve le diverse validità espressamente indicate, il contratto resterà in vigore sino alla stipula di un nuovo Accordo collettivo provinciale.

